

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Prot. 78/2021

Data 16/03/2021

All' Ill.mo

Ing. Maurizio Di Monte
Responsabile Unico del Procedimento
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per
la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata
oopp.puglia@pec.mit.gov.it

Ing. Roberto Scaravaglione
Dirigente Ufficio 7
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per
la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata
oopp.puglia@pec.mit.gov.it

e, p.c. Spettabile


Consiglio dell'Ordine Ingegneri
Della provincia di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Spettabile
Consiglio dell'Ordine Geologi della Puglia
presidente.orgpuglia@epap.sicurezza postale.it

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria e architettura per "Lavori di rifunionalizzazione dell'immobile sede della Stazione Carabinieri di Turi (BA). CUP D52I19000370001 – CIG 85905455FE.
Riscontro nota n.1805 del 12/03/2021.

Con riferimento alla Sua nota, pervenuta a quattro giorni dalla scadenza indicata negli atti di gara, in risposta alle nostre osservazioni sui contenuti del bando in oggetto, con lo spirito di collaborazione già enunciato nella nostra comunicazione n.49/2021 del 16/02/2021, rileviamo, comunque, la necessità di chiarire ulteriormente alcune eccezioni da noi sollevate, che riteniamo non risolte con le motivazioni da Lei adottate.

Il primo capoverso del comma 4 dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, da Lei richiamato per giustificare il mancato inserimento di prestazioni nelle varie fasi progettuali, ai fini del



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Prot. 78/2021

Data 16/03/2021

calcolo del corrispettivo a base di gara, non è risolutorio in quanto l'eccezione è relativa alla mancata previsione di prestazioni essenziali e non al diverso livello di caratteristiche e requisiti degli elaborati progettuali.

Anche con riferimento al vostro Allegato n.04 "Capitolato tecnico prestazionale", nella descrizione delle prestazioni riferite al "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", sono riportate le prestazioni contenute nell'art.17 del d.P.R. 207/2010 (per refuso indicato come art.24), con la specificazione [...]salvo diversa determinazione del responsabile del procedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del medesimo decreto[...].


Dobbiamo, quindi, ritenere che Ella abbia adottato questa facoltà, richiamata anche nella nota in oggetto con riferimento al D.Lgs 50/2016, ma senza fornire ai partecipanti alcun elemento chiarificatore sulle scelte adottate, e, quindi, sul mancato riconoscimento di compenso sulle prestazioni escluse da noi evidenziate.

A mera esemplificazione delle motivazioni per cui riteniamo il calcolo dei compensi incompleto, basterebbe considerare che in merito alle opere strutturali, nell'elaborato "Schema parcella congruità" allegato al bando, nella fase definitiva sono correttamente inserite le prestazioni QbII.09 "Relazione geotecnica" e QbII.12 "Relazione sismica e sulle strutture".

Il D.M. 17/06/2016 nel formulare le aliquote attribuite alle singole prestazioni nella tavola Z.2, ha suddiviso le varie prestazioni secondo i contenuti e le successioni stabilite dal D.P.R. 207/2010, conseguentemente, una prestazione completa e la relativa aliquota complessiva, sono determinate dalla sommatoria delle suddivisioni nelle varie fasi, nel rispetto degli approfondimenti successivi e delle relative propedeuticità; pertanto, il mancato inserimento nella fase preliminare delle prestazioni QbI.06 "Relazione geotecnica" e QbI.09 "Relazione sismica e sulle strutture", vuol dire ritenere che quelle prestazioni della Fase Preliminare non siano necessarie salvo richiedere successivamente, nella Fase Definitiva, le medesime prestazioni, che, pertanto, devono assorbire anche le precedenti, ma senza il riconoscimento del relativo compenso.

Ciò è in contrasto con quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n.1 al punto 2.3 del Titolo III [...]Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara[...].

Ma anche il Codice all'art.23 comma 4 nello stabilire che [...]La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione[...], fornisce precise indicazioni sulla possibilità di omettere determinate prestazioni che devono comunque



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Prot. 78/2021

Data 16/03/2021

essere comprese nella fase successiva. E allora non si comprende per quale ragione si ritenga che nel calcolo dei corrispettivi non debba usarsi il medesimo imperativo, considerando, come già detto, che il legislatore nel D.M. 17/06/2016 nella indicazione dei “pesi” attribuiti ad ogni prestazione ha suddiviso il montante nelle varie fasi progettuali.

In merito, quindi, al mancato riconoscimento delle prestazioni evidenziate, si ribadiscono le osservazioni fatte con la nostra comunicazione n.49/2021 del 16/02/2021, salvo evidenziare l'errore compiuto nell'indicare come mancante, a proposito degli Impianti, la prestazione QbI.03.

Occorre, però, richiamare l'attenzione sull'ultimo capoverso della Sua nota [...] *Circa la perplessità di calcolare il corrispettivo professionale di alcune delle prestazioni previste per l'immobile esistente sull'importo dello stesso intero edificio, si ritiene che tale osservazione non sia condivisibile dal momento che tale interpretazione condurrebbe a parcelle non vincolate agli effettivi importi dei lavori progettati [...].*

Corre l'obbligo di evidenziare che l'osservazione da noi riportata a tal proposito, non è una interpretazione, bensì una specifica disposizione del legislatore che nel D.M. 17/06/2016 all'art.3 “Identificazione e determinazione dei parametri”, così stabilisce al punto 1 *“Il parametro “V” definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione”.*

L'Ordine degli APPC della Provincia di Bari manifesta nuovamente la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui punti di criticità, ferma restando l'opzione, nel caso di mancata condivisione delle stesse, di richiedere all'ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un parere dirimente ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 50/2016.

Si porgono distinti saluti.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari

Il Presidente arch. Cosimo Damiano Mastronardi